



**REGOLAMENTO DELLA FIERA ANNUALE
DI SERRAMAZZONI
(ART. 27 CO. 1 lett e del D.lgs. 31/3/1998 n. 114)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 84 DEL 07.12.2000**

**Art. 01
TIPOLOGIA DELLA FIERA**

01) - Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera su aree pubbliche istituita/confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 de 10.8.2000 , denominata "Fiera di Serramazzone".

02) - L'esercizio delle attività nell'ambito della fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n.12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

03) - La fiera, secondo la classificazione prevista dall'art.6 della legge regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. Ai sensi dell'art.176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773 è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, cioè quelle aventi gradazione alcolica superiore a 21°.

**Art. 02
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

01) - La fiera si svolge nel mese di agosto per la ricorrenza della festa del Patrono con cadenza annuale.

02) - L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 36 co. 3 della legge 8/6/90 n. 142 così come modificato dalla legge 3/8/1999 n. 265 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368.

Nella medesima ordinanza sono inoltre indicati:

- a) La fascia oraria e le giornate in cui lo svolgimento dell'attività è obbligatorio;
- b) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area fieristica;
- c) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- d) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera;
- f) l'orario entro il quale gli operatori economici che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art.6;
- g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere;

03) - Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

04) - L'area riservata agli artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno, ovvero esercenti professioni e mestieri girovaghi, di cui alla normativa vigente, nonché l'area riservata alle Associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e quella destinata agli espositori, sono regolamentate con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 10.08.2000;

05) - Le domande di occupazione del suolo pubblico di cui al comma 4 sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.

06) - L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni successive della Fiera.

Art. 03

LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA

01) La Fiera si svolge su Piazza della Repubblica, Piazza Torquato Tasso e Largo Olimpico, nonché lungo via Val di Sasso, via Leonardo da Vinci e via Divisione Alpina Tridentina, nell'area individuata nella planimetria particolareggiata allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 10.08.2000 ed integrata con successiva deliberazione del C.C: n. 83 del 7.12.2000, nella quale sono evidenziati in particolare:

a) l'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) il numero di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche di cui n. 21 posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari; n. 86 posteggi riservati alla vendita di prodotti non alimentari; n. 02 posteggi vincolati alle merceologie esclusive di cui al punto 2) delibera C.C. n.50 del 10.08.2000; n. 02 posteggi riservati ai produttori agricoli; n.13 posteggi misti per la vendita dei prodotti del settore alimentare e del settore non alimentare;

c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

Art. 04

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

01) - Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno, il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.

02) - Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione della domande, le dimensioni dei posteggi, ed eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

03) - Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione di tipo a) e concessione di posteggio relative ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo: fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano. Le domande devono essere conformi alle modalità di presentazione indicate nel bando di cui al comma 2.

04) - Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella Fiera riferibili ad un'unica autorizzazione. Per presenze effettive, si intende il numero delle volte in cui l'operatore e i suoi danti causa, hanno effettivamente esercitato l'attività nella Fiera a partire dal 1985;

b) in caso di parità di numero di presenze effettive: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.4 della legge 15/68 rilasciata ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20/10/1998 n.403, purchè il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;

c) in caso di ulteriore parità: maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro Imprese.

05) Le presenze maturate nella Fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

06) - L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore. Nell'ambito della Fiera ciascun operatore può essere titolare di due autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.

07) - La concessione di posteggio ha durata decennale, ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.

08) - La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art.8, co. 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 7.

09) - In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.

10) - Le concessioni di posteggio e le occupazioni occasionali di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

11) - La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

a) rinuncia del titolare;

b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;

c) revoca per mancato utilizzo del posteggio tre edizioni consecutive, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare, giustificati come previsto al successivo art.15.

12) - L'autorizzazione amministrativa è revocata:

a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art.5 comma 2 del decreto legislativo 31.03.1998 n.114;

b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 11.

Art. 05

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI

(Art. 28 co. 11 D. lgs 114/98 - Art. 6 Co. 9 L.r. 12/99 - punto 4 lettera a - b Delibera Regionale 1368/99)

01) - I posteggi non dati in concessione decennale vengono assegnati ai commercianti regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi comune italiano, che abbiano presentato domanda di assegnazione almeno 60 giorni prima della fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del comune se la domanda è consegnata a mano.

02) - L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base della "graduatoria degli operatori non titolari di posteggio" di cui al successivo art. 15.

03) - Le domande degli operatori che, non avendo maturato presenze sulla fiera, non figurano nella graduatoria di cui all'art. 15, sono eventualmente accolte tenendo conto:

a) della maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente stesso o ai suoi danti causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15 rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403, purchè il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;

b) in caso di parità di anzianità d'azienda, della maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al registro imprese.

04) - Il titolare di una sola concessione di posteggio può presentare domanda per l'assegnazione di un posteggio disponibile ai sensi del presente articolo, ma non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale.

05) - Le assegnazioni di cui ai precedenti commi avvengono nel rispetto del settore merceologico, dei posteggi a merceologia esclusiva, compatibilmente con i vincoli igienico/sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori.

06) - Gli operatori economici che hanno presentato domanda almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera hanno diritto di priorità nell'ammissione alle operazioni di spunta di cui al successivo art. 6.

Art. 6

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI (art.28, co.11 del D.lgs. 114/98 - punto 4 lettera b Del. Reg. 1368/99)

01) - I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari di cui al precedente art. 5 vengono assegnati, alla spunta, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche regolarmente iscritti al registro imprese della camera di commercio che entro l'orario di cui al comma 2 dell'art.2 del presente Regolamento si presentino con l'originale dell'autorizzazione in loro possesso e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Tale assegnazione vale per tutte le giornate della stessa edizione annuale della Fiera.

02) - L'assegnazione alla spunta avviene seguendo l'ordine della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 e con le modalità previste dal presente articolo.

03) - I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati alla spunta agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria richiamata al comma 2.

04) - Gli assegnatari di posteggio che effettivamente svolgono l'attività sono tenuti ad apporre la propria firma nell'apposito registro.

05) - Nell'ambito della fiera l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione al posteggio temporaneamente vacante.

06) - Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta anche se titolare di altra autorizzazione.

07) - Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra/e autorizzazione/i:

a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa anche il posteggio di cui è concessionario;

b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può essere consegnatario di un solo posteggio temporaneamente vacante;

c) nelle operazioni di spunta non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale.

08) - Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.

ART. 7 **SUBINGRESSO** **(Art. 4 l.r. 12/99)**

01) - Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per cause di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;

b) l'acquisizione della medesima postazione occupata dal dante causa nella graduatoria di cui faceva parte questo ultimo.

02) - Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

03) - In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

04) - Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

05) - Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante della società.

06) - In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 08

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI (punto 7 lett. b Del. reg. 1368/99)

01) - In caso di ristrutturazione della fiera, o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area della fiera, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi ed in particolare se la riassegnazione dovrà riguardare tutti i posteggi del mercato oppure soltanto quelli coinvolti nello spostamento e ciò in relazione anche alle dimensioni dell'operazione. Il Dirigente, tenuto conto della graduatoria dei titolari di posteggio, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

02) - In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi differibili e urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.14 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 09
ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

01) - Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento della fiera con l'istituzione di nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 11 del presente Regolamento.

Art. 10
POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA
(art.28 co. 15 D.lgs. 114/98 - art.6 lett. a l.r. 12/99)

01) - Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori presenti a livello provinciale, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera.

02) - Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
(punto 2 lett. a Del. leg. 1368/99)

01) - Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art.4, co. 2 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio della medesima fiera, pervenute successivamente all'edizione annuale della fiera ed entro il 30 novembre.

02) - Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

03) - Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli auto-negozi.

04) - In caso di domande concorrenti cioè riferite allo stesso posteggio, si convocano gli interessati che hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli auto-negozi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.14.

05) - I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma precedente, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.

06) - Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi precedenti vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglioria.

Art. 12
SCAMBIO DI POSTEGGI
(punto 2 lett. h Del. reg. 1368/99)

01) - Le domande di scambio di posteggio, presentate almeno 60 giorni prima dell'edizione annuale della fiera, sono accolte, nell'ambito dello stesso settore merceologico della fiera, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli auto-negozi.

02) - Dalle domande, presentate congiuntamente o separatamente deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

03) - Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

04) - Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quella dei titoli ritirati.

Art. 13
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

01) - Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio sono accolte in caso di obiettiva necessità di occupare un maggiore spazio, esigenza dovuta ad ammodernamento delle attrezzature e degli automezzi, compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati.

02) - Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere - una sola volta per operatore - l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, del medesimo settore qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante dovrà essere equivalente alla somma dei due posteggi contigui del medesimo settore.

03) - L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area fieristica.

04) - Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, in generale, di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

Art. 14
TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA
DEI TITOLARI DI POSTEGGIO
(punto 7 lett. a Del. reg. 1368/99)

01) - Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse, la planimetria della fiera con l'indicazione dei posteggi, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio" da utilizzare in caso di ristrutturazioni, spostamenti parziali o totali dei posteggi della fiera.

02) - La graduatoria dei titolari di posteggio è stilata dal dirigente competente applicando i seguenti criteri di priorità:

a) Maggiore anzianità di attività maturata dalla data della prima assegnazione decennale del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa;

b) A parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita la prima concessione decennale di posteggio. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15 rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403, purchè il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;

03) - Il Dirigente competente, in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 10.8.2000 , allegato B.. Distintamente per il settore alimentare e non alimentare, per i posteggi a merceologia vincolata nonché quelli riservati a produttori agricoli e provvede alla sua pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.

04) - Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

ART. 15
GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO
(punto 6 lett. a - b Del. reg. 1368/99)

01) - La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata dal numero di volte in cui l'operatore commerciale, in base alla medesima autorizzazione, ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito della fiera. Tale graduatoria, aggiornata annualmente dall'Ufficio Commercio è stilata dal Dirigente competente e pubblicata all'albo pretorio almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.

02) - In caso di parità di numero di presenze, nella formazione della graduatoria, ha diritto di precedenza il titolare di autorizzazione con maggiore anzianità di azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al medesimo titolare o ai suoi danti causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 04.01.1968 n.15 (rilasciata ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20.10.1998 n.403),

purchè il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa. In caso di ulteriore parità ha diritto di precedenza chi vanta la maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese.

03) - L'operatore che non accetta il posteggio assegnato o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

04) - Le presenze sono rilevate sulla fiera dalla Polizia Municipale.

05) Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

06) - La mancata presentazione della domanda di ammissione alla fiera entro i 60 giorni precedenti e/o la mancata partecipazione alle operazioni di spunta e/o l'assenza, in caso di assegnazione del posteggio, per tre anni consecutivi sono considerate rinunce a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 16, co. 3 del presente Regolamento.

07) - L'aggiornamento della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio, con l'azzeramento delle presenze, è effettuato annualmente in concomitanza con l'aggiornamento di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Art. 16 ASSENZE

01) - I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti anche per gli eventuali giorni successivi.

02) - Sono considerati assenti a tutti gli effetti gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art.2 co.2 lett. e), salvo il caso di gravi intemperie.

03) - Ai fini dell'art.29, comma 4 lett.b) del D.lgs. 31.03.1998 n.114, non sono conteggiati:

a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purchè entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l' inattività di oltre la metà degli operatori della fiera.

04) - In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

Art. 17 **CIRCOLAZIONE STRADALE**

01) - Le concessioni di posteggio e le assegnazioni temporanee di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

02) - Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

03) Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli nell'area fieristica e in un raggio di mt. 500. La distanza viene misurata in base al percorso pedonale più breve.

Art. 18 **SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

01) - I banchi di vendita, gli auto-negozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

02) - I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

03) - Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento.

04) Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 19 **MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

01) - L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa e la relativa concessione di posteggio in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

02) - Ciascun operatore ha l'obbligo di tenere pulita l'area del proprio posteggio e dei due metri circostanti non occupati da altro soggetto. Al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

- 03) - Durante l'orario di vendita il posteggio non deve rimanere incustodito.
- 04) - E' vietato dividere il proprio posteggio con altri soggetti.
- 05) - L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
- 06) - Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
- 07) - E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 08) - Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 09) - Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 10) - Nell'area fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti.

ART 20
NORME IGIENICO SANITARIE
(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

- 01) - La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza delle Autorità sanitarie.
- 02) - I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
- 03) - I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
- 04) - In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione della fiera, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi attrezzati per ospitare autonegozi o banchi per la vendita o la somministrazione di specifici genere alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori che necessitano dei servizi medesimi.

Art. 21
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
(art. 2 co. 4 e 6 co. 8 l.r. 12/99)

- 01) - L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale.

02) - Qualora vi siano posteggi disponibili il dirigente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in concomitanza con l'aggiornamento di cui al comma 1 art. 15 del presente regolamento.

03) - I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n.59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli almeno 60 giorni prima della fiera, allegando la dichiarazione del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.

04) - Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sulla fiera e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A.

05) - I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati per la/le giornata/e della fiera, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4.

06) - Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nella fiera.

07) - Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo o, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.

08) - La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

a) perda qualifica di produttore agricolo;

b) non utilizzi il posteggio assegnato per tre edizioni consecutive della fiera, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 15.

09) - I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

10) - Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 22
SANZIONI
(art. 29 co. 3 D.lgs. 114/98)

01) - Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co.1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 (euro: da 2582,28 a 15493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

02) - Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74):

a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolanti di cui all'art.10 del presente Regolamento;

b) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area della fiera o nel raggio di mt. 500;

c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;

d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa.

03) - Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 150.000 a £ 900.000 (euro da 77,47 a 464,81):

a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature, e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;

b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;

c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;

d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;

e) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

f) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;

g) lasciare il posteggio incustodito durante l'orario di vendita;

h) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;

i) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;

j) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti;

k) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli.

04) - Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 50.000 a £ 300.000 (euro da 25,82 a 154,94).

05) - Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

06) - Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.